

Codice A1409A

D.D. 30 dicembre 2019, n. 984

**Accertamento della somma di Euro 1.920,00 sul cap. 27675 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 1.920,00 sul cap. 176024/19 da liquidare a titolo di indennizzo ad un allevatore per l'abbattimento e la distruzione di ovini affetti da scrapie.**

Il D.M. 8 aprile 1999 agli artt. 3, 4 e 7, prevede che gli animali infetti da scrapie, diagnosticata dopo il 26 marzo 1998, vengano abbattuti e distrutti mediante incenerimento.

L'art. 6 del succitato decreto estende anche ai proprietari degli animali della specie ovina e caprina abbattuti e distrutti l'indennizzo previsto dalla Legge 2 giugno 1988 n. 218 e dal D.M. 20 luglio 1989 n. 298.

L'art. 2 punto 4 della L. 218/88, concernente la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce che gli animali infetti, sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi vengano abbattuti e distrutti. Ai proprietari di detti animali è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dalla citata legge e dal Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989.

In ottemperanza alle succitate leggi e decreti, in seguito ad un focolaio di scrapie classica confermato dall'Istituto Zooprofilattico di Torino, presso l'allevamento ovino della sig.ra Groppo Marivanna sito in via Torino n. 152, nel Comune di Sommariva del Bosco (CN), l'Asl CN2 ha disposto la macellazione selettiva per i capi non portatori del gene della resistenza alla scrapie in applicazione del Reg. CE 999/2001 che definisce le misure sanitarie da adottare, sotto controllo ufficiale, nel gregge degli ovini e caprini, suscettibili alla scrapie.

Con nota prot. 0071217 in data 11/12/2019 (assunta agli atti con prot. 23991 del 12/12/2019) l'ASL CN2 ha presentato la documentazione necessaria a corredo dell'istanza di erogazione dell'indennizzo presentata dall'allevatore in ordine alla macellazione di degli animali suscettibili alla scrapie presenti nell'allevamento.

Il Decreto ministeriale n. 298/89 ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che per gli animali appartenenti alle specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine e cunicole, il valore di mercato riferito al momento dell'abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze e riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per Studi, Ricerche ed Informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987 n. 278.

Pertanto l'indennizzo spettante è stato calcolato nella misura di € 1.920,00 sulla base dei valori di mercato determinati sulla base delle quotazioni riportate sul bollettino ISMEA del periodo periodo comprendente le date di macellazione, con riferimento alle razze presenti tra i capi abbattuti, opportunamente sottratte del ricavato alla macellazione come documentato da relativa fattura conservata agli atti presso gli uffici del Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione Sanità.

Per quanto fin qui esposto:

Preso atto della nota prot n° 600.1/100/AG/2436 del 15 aprile 1991 del Ministero della salute, dove in conformità con quanto previsto dal comma 2, art. 3 della Legge 218/1988, si dispone *“che le Regioni mettano preventivamente a disposizione i fondi occorrenti”*; e che pertanto il

presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti titolo a richiedere il successivo rimborso delle somme anticipate;

considerato che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L.218/88 ed a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze;

dato atto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni del del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.,

tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Ritenuto necessario impegnare la somma di € 1.920,00 sul cap. 176024/19 da liquidare a titolo di indennizzo alla sig.ra Groppo Marivanna, titolare dell'allevamento sito in via Torino n. 152, nel Comune di Sommariva del Bosco (CN), per aver inviato alla macellazione per scrapie gli ovini elencati nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. L'allevatrice ha dichiarato di essere sottoposto a regime di esonero e pertanto l'indennizzo non comprende la percentuale di compensazione dell'IVA (ex art. 34 del D.P.R. N. 633 del 26/10/1972) e dovrà essere accreditato a mezzo bonifico bancario.

Considerato che l'accertamento non è già stato assunto con precedenti provvedimenti ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

#### IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 165/2001;

visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario“ del D.Lgs. 23/6/2011 n. 118;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

vista la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 22 Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie;

vista la D.G.R. n.1-8566 del 22/3/2019 Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del

Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs.118/2011 s.m.i.;  
vista la D.G.R. n.31-8894 del 6/5/2019 Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Finanziamento statale destinato all'indennizzo degli allevatori per abbattimento di animali in ambito di prevenzione veterinaria.

*determina*

- di accertare la somma complessiva di € 1.920,00 sul cap. 27675 dell'entrata nel bilancio regionale per l'anno 2019(cod. versante 298156 - Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES-Uff.VIII);

**TRANSAZIONE ELEMENTARE**

Conto finanziario E.2.01.01.01.014 "Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale"

TRANSAZIONE EUROPEA - 2 altre entrate

RICORRENTE: 2 Entrate non ricorrenti

PERIMETRO SANITARIO: 2 Entrate della Gestione sanitaria della Regione; ;

- di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di € 1.920,00 sul cap. 176024/19 da liquidare a titolo di indennizzo alla sig.ra Groppo Marivanna (cod. Ben.360040) titolare dell'allevamento identificato con cod. az. 222CN174, per aver abbattuto ed inviato alla macellazione per scrapie gli ovini elencati nell'allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**TRANSAZIONE ELEMENTARE**

conto finanziario U.1.04.03.99.999- Trasferimenti correnti a altre imprese.

COFOG 07.2 - Servizi non ospedalieri

TRANSAZIONE EUROPEA : 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea

RICORRENTE : 3 Spese ricorrenti

PERIMETRO SANITARIO: 4 Spese della Gestione sanitaria della Regione

- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione.

L'indennizzo dovrà essere accreditato a mezzo bonifico bancario.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Gianfranco Corgiat Loia

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**

Monica Morello